

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI - CSEA

Art. 1 – Riferimenti normativi e/o regolatori

1. Sono di seguito riportati i principali riferimenti normativi e/o regolatori di interesse per il presente regolamento, da considerarsi non esaustivi:
 - a) il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
 - b) il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e, in particolare, l'articolo 53, comma 16-ter;
 - c) il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*;
 - d) il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, e, in particolare, l'articolo 21;
 - e) l'articolo 1, comma 670, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*;
 - f) lo Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA (di seguito, *“CSEA”* o *“Cassa”*), approvato con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 170, del 22 luglio 2016;
 - g) il Regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA, approvato con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2017, come modificato dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2021, recante *“Approvazione dell'adeguamento della dotazione organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)”*, successivamente dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante *“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”*, ed infine dall'articolo 3, comma 15, del decreto legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre, n. 169, recante *“Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e tutela del risparmio”*;
 - h) il CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico del 18 luglio 2022;

- i) la delibera del Comitato di gestione della CSEA n. 264/2024/DPS del 26 settembre 2024 recante *“Modificazioni del Regolamento delle procedure di selezione per l’assunzione di personale della Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA”*.

Art. 2 - Oggetto

1. La CSEA avvia procedure di selezione pubblica per l’acquisizione di personale, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato ovvero con altra tipologia contrattuale.
2. I contratti di lavoro sono regolati dalle pertinenti disposizioni di legge e ad essi si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico.
3. I singoli Profili professionali ed i relativi livelli di inquadramento sono indicati negli avvisi di selezione pubblicati sul sito www.csea.it.
4. I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione sono indicati nei singoli avvisi di selezione.
5. I criteri e le modalità per lo svolgimento della selezione sono individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, nonché di pari opportunità tra generi.

Art. 3 – Responsabile della procedura di selezione

1. Responsabile della procedura selettiva è il Direttore Personale, Organizzazione e Sicurezza del Lavoro, cui competono tutte le comunicazioni (ad es. irricevibilità, esclusioni, esiti, etc.) inerenti alla procedura stessa.

Art. 4 - Requisiti generali di ammissione alla selezione

1. Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, come indicata in ciascun Avviso di selezione (di seguito “Avviso”), sono in possesso dei requisiti generali indicati nel presente articolo, nonché dei requisiti specifici indicati in ciascun Avviso con riferimento al singolo Profilo professionale.
2. Sono requisiti generali:
 - cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 - maggiore età;
 - non avere svolto, nei tre anni di servizio precedenti la selezione, poteri autoritativi o negoziali, nei confronti della CSEA, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dalla lettura in

combinato disposto dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 21 del decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39.

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta, a pena di esclusione, secondo il modello allegato (Modello di domanda di partecipazione – Allegato 1) e inoltrata, entro i termini previsti dall'Avviso, per via telematica, con messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta certificata della CSEA indicato nell'Avviso medesimo. In via residuale, qualora il/la candidato/a sia impossibilitato/a all'invio della candidatura tramite messaggio di PEC, è consentito l'invio della stessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale della CSEA, Direzione Personale, Organizzazione e Sicurezza del lavoro - Ufficio Sviluppo Risorse Umane e Sistema Organizzativo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al precedente comma, fa fede esclusivamente la data e l'ora di inoltro del messaggio di PEC; nel caso di invio a mezzo raccomandata, fa fede il timbro dell'ufficio postale attestante la data e l'ora della spedizione del plico.
3. La domanda di partecipazione presentata oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al/alla candidato/a, comporta l'irricevibilità della stessa ai fini della selezione.
4. Oltre il termine menzionato, non si tiene conto di alcuna altra domanda di partecipazione, anche se sostitutiva od aggiuntiva di quella precedentemente pervenuta.
5. Nell'oggetto del messaggio di PEC, così come sul plico nel caso di invio effettuato a mezzo raccomandata, deve essere specificato il numero dell'Avviso e del singolo Profilo professionale cui si riferisce la domanda di partecipazione, con la seguente dicitura:

**“Domanda di partecipazione alla selezione di cui
all'Avviso n. X del xx/xx/xxxx – Profilo professionale n. YY”.**

La mancata indicazione della predetta dicitura comporta l'irricevibilità della domanda di partecipazione alla procedura.

6. Nella domanda di partecipazione ciascun candidato/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, deve autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto, il possesso dei requisiti generali e specifici per la partecipazione alla selezione relativamente al Profilo professionale d'interesse.

7. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:
 - a) il *Curriculum vitae* (di seguito denominato “CV” o “*curriculum*”), sottoscritto dal/dalla candidato/candidata, con l’indicazione dell’indirizzo di PEC o, in via residuale, così come disciplinato all’articolo 5, comma 1, l’indirizzo postale presso il quale si intende ricevere le comunicazioni relative alla procedura selettiva;
 - b) copia digitale o fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità.
8. Il/la candidato/a è tenuto a comunicare, a mezzo messaggio di PEC o mezzo raccomandata A/R, ogni eventuale sopravvenuta variazione dei recapiti indicati nella domanda ai sensi del precedente comma 5.7, lettera a).
9. In ragione delle funzioni pubbliche svolte dal personale della CSEA, alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione dovrà, altresì, essere allegata una dichiarazione libera del/della candidato/a, debitamente sottoscritta, in cui lo stesso attesta di:
 - non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a, ovvero licenziato/a dall’impiego c/o una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità;
 - non essere coinvolto/a in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
 - essere immune da condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione e, comunque, immune da ogni fatto che comporti la non legittima costituzione del rapporto di lavoro;
 - di essere consapevole che in caso di falsità nelle predette attestazioni in qualunque modo emersa in costanza del rapporto di lavoro con la CSEA, questa circostanza potrà dare luogo a sanzioni disciplinari nei termini previsti dal CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico.

Art. 6 – Irricevibilità delle domande di partecipazione e cause di esclusione

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 5, commi 3 e 4, non si tiene conto delle domande di partecipazione presentate dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 5, comma 1.
2. Sono, altresì, irricevibili le domande di partecipazione prive della dicitura di cui all’articolo 5, comma 5.
3. L’esclusione dalla selezione ha luogo qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi:
 - a. mancata presentazione della domanda di partecipazione secondo il modello di cui al precedente articolo 5, comma 1, ovvero in caso di domanda incompleta e/o irregolare compilazione della stessa e/o mancata sottoscrizione da parte

- del/della dichiarante;
- b. mancata presentazione del CV e/o della copia del documento d'identità;
 - c. mancato possesso di uno dei requisiti generali di cui all'articolo 4 o dei requisiti specifici relativi al Profilo professionale per il quale si è presentata domanda di partecipazione;
 - d. qualora dal controllo di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni (fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità civile e penale dall'articolo 76 del medesimo decreto).
4. Tutti/e i/le candidati/e sono ammessi/e alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici e della veridicità delle dichiarazioni di cui al precedente comma 3, lettera d).
 5. La CSEA può disporre, in qualsiasi momento della procedura di selezione, l'esclusione dei/delle candidati/e laddove gli/le stessi/e non risultino in possesso dei requisiti prescritti e/o dichiarati.
 6. L'esclusione dalla selezione può essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato. Di tale esclusione sarà data comunicazione al/alla candidato/a tramite messaggio di PEC o mezzo raccomandata A/R.

Art. 7 – Procedura di selezione

1. La procedura di selezione è costituita dalle seguenti fasi:
 - a) pubblicazione dell'Avviso di selezione di cui al precedente articolo 2 sul sito www.csea.it, sez. Amministrazione trasparente – Selezione del personale – Reclutamento del personale – Selezioni aperte. È facoltà della CSEA darne pubblicità attraverso i propri canali *social* e attraverso la pubblicazione degli avvisi su quotidiani a diffusione nazionale, anche di settore;
 - b) nomina e insediamento della Commissione esaminatrice, di cui al successivo articolo 8, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle candidature;
 - c) apertura dei plichi fisici e virtuali, protocollazione delle domande pervenute e individuazione delle domande irricevibili;
 - d) verifica del possesso dei requisiti generali e specifici per il Profilo professionale per il quale si è presentata la domanda di partecipazione;
 - e) *pre-screening* dei *curricula* ai fini dell'individuazione delle candidature da invitare al colloquio finale di cui alla successiva lettera f);
 - f) colloquio finale di approfondimento e verifica dei titoli, qualora richiesti, e di accertamento delle competenze e delle conoscenze;
 - g) valutazione finale da parte della Commissione esaminatrice;
 - h) approvazione degli esiti della procedura di selezione da parte del Comitato di gestione della CSEA;

- i) comunicazione di esclusioni ed esiti ai/alle candidati/e da parte dell'unità organizzativa competente in materia di personale.
2. La data, la sede e l'orario di svolgimento del colloquio di cui alla lettera f) saranno comunicati al/alla candidato/a, entro il decimo giorno antecedente alla data fissata per la prova medesima, mediante messaggio di PEC o mezzo raccomandata A/R.
 3. I/le candidati/e invitati/e al colloquio sono tenuti/e a presentarsi, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella relativa convocazione effettuata mediante messaggio di PEC o mezzo raccomandata A/R. Il/la candidato/a che non si presenterà alla convocazione sarà ritenuto rinunciatario/a.
 4. La CSEA si riserva la possibilità di avvalersi di società di ricerca e selezione del personale, al fine di valutare le candidature sotto il profilo attitudinale-motivazionale e tecnico-specialistico in relazione alla specifica posizione da ricoprire, per la gestione delle fasi di *screening* dei *curricula*, di eventuale contatto telefonico e nelle fasi selettive di tipo attitudinale-motivazionale e tecnico-specialistico.
 5. Il predetto avvalimento, meramente eventuale, è finalizzato all'individuazione di una *short list* di candidati/e da sottoporre a valutazione da parte della Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 8.

Art. 8 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata dal Comitato di gestione della CSEA, è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. Essa è costituita da:
 - un referente della selezione, da individuarsi tra le risorse operanti nell'ambito dell'unità organizzativa competente in materia di personale e in possesso delle competenze necessarie per effettuare la valutazione attitudinale e motivazionale dei/delle candidati/e, che cura la fase selettiva di tipo attitudinale/motivazionale e presidia l'intero *iter* di selezione per una specifica posizione;
 - almeno due commissari/e, da individuarsi nell'ambito delle unità organizzative, in possesso della significativa esperienza professionale necessaria a valutare le candidature sotto il profilo tecnico-specialistico in relazione alla specifica posizione da ricoprire.
3. Nel caso in cui la selezione riguardi ruoli per cui è richiesta elevata competenza tecnico-specialistica ovvero ruoli particolarmente rilevanti all'interno dell'organizzazione della CSEA, la Commissione esaminatrice può essere integrata con commissari/e esterni/e alla CSEA con comprovata competenza ai fini della valutazione attitudinale-motivazionale e/o tecnico-specialistica.

Art. 9 – Lavori della Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, al suo insediamento, definisce i criteri di valutazione per l'attribuzione del punteggio finale ai/alle candidati/e ammessi/e al colloquio finale.
2. La Commissione esaminatrice, anche in presenza di una sola domanda di partecipazione, accertata la regolarità e la completezza della stessa ed il possesso dei requisiti generali di cui al precedente articolo 4, procede alla verifica del possesso dei requisiti specifici richiesti per il Profilo professionale per il quale il/la candidato/a ha presentato domanda.
3. Relativamente ai/alle candidati/e che soddisfino i requisiti generali e specifici, procede ad effettuare un esame dei *curricula*, finalizzato all'individuazione delle candidature da invitare al colloquio finale.
4. Il predetto esame, da effettuarsi eventualmente anche tramite intervista telefonica con i/le candidati/e, ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei titoli richiesti e l'approfondimento delle esperienze professionali evidenziati nel CV, anche al fine di acquisire informazioni rilevanti per un efficace svolgimento del colloquio e per l'elaborazione della valutazione finale.
5. Le attività di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, sono svolte avvalendosi dell'unità organizzativa competente in materia di personale.
6. La Commissione esaminatrice delibera di non ammettere al colloquio finale i/le candidati/e che, pur essendo in possesso dei requisiti specifici richiesti dal profilo ricercato, appaiono non adeguati/e e/o incoerenti con riferimento al percorso di studi e/o al percorso professionale richiesti dal profilo per cui è stata presentata la domanda.
7. La Commissione delibera di non ammettere al colloquio finale quei/quelle candidati/e che, seppure in possesso dei requisiti generali e specifici, abbiano già sostenuto una selezione in CSEA negli ultimi 12 mesi decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di selezione, e siano stati giudicati/e non idonei/e per un profilo analogo a quello oggetto di ricerca e valutazione da parte della Commissione medesima. Per svolgere il predetto approfondimento, la Commissione si avvale dell'unità organizzativa competente in materia di personale.
8. La Commissione articola i criteri di valutazione in modo che si tenga conto di:
 - titoli, eventualmente richiesti;
 - esperienza professionale (se requisito oggetto di valutazione);
 - colloquio di valutazione;
 - doti personali emergenti dal colloquio utili a completare il giudizio di valutazione del/della candidato/a rispetto al profilo ricercato.
9. Il punteggio finale è espresso in centesimi. La soglia di idoneità è fissata in 70/100.
10. Il colloquio finale è finalizzato ad accertare le competenze, le conoscenze e la

professionalità del/della candidato/a, nonché le motivazioni e l'attitudine all'espletamento delle mansioni previste nel Profilo professionale e ad approfondire elementi risultanti dal *curriculum*, anche in considerazione degli esiti dell'esame di cui ai commi precedenti. Può consistere anche in prove pratiche finalizzate alla verifica del possesso delle competenze tecniche richieste dal Profilo professionale.

11. Il colloquio finale di valutazione può essere svolto, per necessità conclamate o a discrezione valutativa della CSEA, anche in modalità telematica, attraverso l'utilizzo di strumenti di video connessione, con la garanzia che sia possibile accertare l'identità del/della candidato/a, attraverso procedura di esibizione in schermo di un documento di identità con fotografia in corso di validità. Nello specifico, è necessario che il/la candidato/a disponga di un supporto informatico (PC o *Smartphone*) connesso ad una rete internet stabile e dotato di *webcam* (videocamera) e microfono; lo svolgimento del colloquio in modalità telematica deve, altresì, permettere la riconoscibilità visiva del/della candidato/a per tutta la durata dello stesso. Il *link* di accesso all'aula virtuale per lo svolgimento del colloquio verrà fornito al/alla candidato/a attraverso le modalità di convocazione di cui all'articolo 7, comma 2.
12. Nel corso del colloquio in modalità telematica, non sono ammesse altre persone nella stanza fisica da dove il/la candidato/a sta effettuando il collegamento; il/la candidato/a non può allontanarsi dal collegamento né fisicamente né disattivando microfono e *webcam*, a pena di esclusione dalla selezione; risulta, altresì, assolutamente vietato l'uso di altri dispositivi elettronici oltre a quello necessario per il collegamento, la consultazione di testi o fonti informative di qualsivoglia natura, l'utilizzo della tastiera del dispositivo in uso, se non autorizzato dalla Commissione di valutazione.
13. Nell'ipotesi in esame di modalità telematica di svolgimento del colloquio, al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza della procedura di selezione, è garantito l'accesso all'aula virtuale anche agli/alle altri/e candidati/e al medesimo profilo che ne facciano richiesta, con l'indicazione procedurale di disattivare il microfono e la *webcam* durante i colloqui degli/delle altri/e candidati/e. È, altresì, vietato registrare e divulgare in qualsiasi forma (audio e video) le sedute pubbliche e i colloqui sostenuti dai/dalle candidati/e.
14. In esito al colloquio finale, la Commissione esaminatrice predispone un elenco dei/delle candidati/e, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascuno/a di essi, nel rispetto dei criteri di riservatezza sul trattamento dei dati personali qualora risulti necessario da previsione di legge.
15. Gli esiti dei lavori della Commissione esaminatrice sono trasmessi al Comitato di gestione della CSEA per l'approvazione.

Art. 10 – Comunicazioni ai/alle candidati/e

1. Durante la procedura di selezione, l'unità organizzativa competente in materia di personale comunica ai/alle candidati/e interessati/e l'irricevibilità delle domande di partecipazione, nelle ipotesi contemplate dal precedente articolo 6.
2. Solo successivamente all'approvazione degli esiti della procedura di selezione da parte del Comitato di gestione, l'unità organizzativa competente in materia di personale cura le seguenti comunicazioni:
 - esclusioni dalla procedura di selezione;
 - esiti: a ciascun candidato/a è comunicato il punteggio da questi conseguito, unitamente al giudizio di idoneità/inidoneità e ai punteggi e giudizi conseguiti da tutti/e i/le candidati/e per lo stesso Profilo professionale.
3. Rimane ferma la disponibilità della CSEA a fornire eventuali chiarimenti che potranno essere richiesti da ciascun candidato/a.
4. Sul sito della CSEA, sono resi disponibili gli esiti delle selezioni, riportanti esclusivamente il numero delle assunzioni effettuate per ciascun profilo ricercato e la relativa decorrenza.

Art. 11 – Verifica sulle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445

1. Le dichiarazioni di cui al presente articolo rese ai fini della partecipazione alla procedura di selezione del personale della CSEA sono sempre verificate nei confronti dei/delle vincitori/vincitrici della selezione in fase antecedente all'assunzione.
2. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono, altresì, oggetto di verifica a campione nei confronti di coloro che hanno partecipato alla selezione, anche se risultati idonei/e o non idonei/e all'assunzione.
3. Le verifiche possono essere effettuate in qualsiasi momento della procedura di selezione, sia essa in corso ovvero conclusa.
4. Nella domanda di partecipazione (Modello di domanda di partecipazione – Allegato 1), il/la candidato/a dichiara di conoscere il valore giuridico delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nonché le conseguenze civili e penali connesse alle false dichiarazioni e la circostanza che la CSEA possa effettuare i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese da tutti coloro che partecipano alla procedura di selezione.
5. Sono salve le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente "Regolamento".

Art. 12 - Norme di salvaguardia

1. Le procedure di selezione non comportano in alcun modo obbligo di assunzione dei/delle candidati/e.
2. La CSEA si riserva la facoltà di prendere in considerazione, ai fini dell'assunzione di personale, più di un/una candidato/a tra quelli che hanno sostenuto il colloquio finale relativamente a un dato profilo.
3. Le graduatorie di candidati/e predisposte per ciascuna procedura di selezione pubblica, a cui la CSEA si riserva di attingere per ulteriori assunzioni, sono valide per un periodo di 18 mesi successivi alla data di comunicazione degli esiti ai/alle candidati/e. Scaduto il predetto termine, le graduatorie si intendono automaticamente decadute.
4. La CSEA si riserva la facoltà di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, nonché di riaprire il termine medesimo, di sospendere o revocare la procedura, dandone adeguata comunicazione.

Art. 13 - Assunzione

1. I/le candidati/e, per i quali è stata deliberata l'assunzione dal Comitato di gestione, sono assunti/e dalla CSEA, presso la sua sede in Roma, con le tipologie contrattuali e i livelli di inquadramento indicati in ciascun avviso.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("RGPD"), i dati forniti dai/dalle candidati/e in sede di partecipazione alle procedure di selezione o comunque acquisiti a tal fine dalla CSEA saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione stessa e dell'eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla legge.
2. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di trattamento dei dati personali, nonché alle finalità perseguite, si rinvia all'*"Informativa al trattamento dei dati personali"*, così come pubblicata al link <https://www.csea.it/privacy-policy/>.

Art. 15 - Pubblicazione

1. Il presente Regolamento, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato sul sito www.csea.it.